CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO SRAORDINARIO

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 23-07-2020

Oggetto: *Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020.*

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 15:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto, nominato dal Presidente della Repubblica con Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di competenza del Consiglio di cui all'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Donatella Fuccia, incaricato della redazione del presente verbale.

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI SETTORE

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del DLgs 267/2000, sulla quale sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:

- l'art.3, comma 4, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

- il comma 738 dell'art.1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art.1, comma 639, della legge 27.12.2013, n.147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relativa alla TARI;

- il detto comma 738 ha ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria sulla base dei commi da 739 a 783 del citato art. 1 della L. 27.12.2019 n.160;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 05.09.2014, di approvazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI), con la quale è stata approvata un'aliquota pari a zero per mille per tutte le tipologie d'immobili, confermata fino all'anno 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 26.09.2014, di approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta IMU per l'anno 2014, e confermate fino all'anno 2016;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri di cui all'art.42 del D.Lgs. n.267/200, n.190 del 29.04.2016, di approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta IMU per l'anno 2016, e confermate fino all'anno 2019 come di seguito riportate:

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo Cat. A/1,A/8 e A/9) ____4,00 per mille;
- Aliquota ordinaria _____ 9,00 per mille;

Detrazione per abitazione principale_____ € 200,00;

Considerato che;

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;

Considerato, inoltre, che, la summenzionata Legge di bilancio 27.12.2019 n.160, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'IMU che incidono sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 01.01.2020, la variazione di alcune aliquote basi e il pagamento dell'imposta per alcune fattispecie che prima erano esentate, che qui si riportano:

- comma 748 – prevede per l'abitazione principale classificate nelle categorie A/1,A/8 e A/9 e per le relative pertinenze l'aliquota base pari allo 0,5%, con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 749 – dispone che per gli immobili di cui al precedente comma , nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- comma 750 – consente, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di fissare l'aliquota dello 0,1%, con possibilità per i comuni di azzerarla;

- comma 751 – prevede, per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino alla permanenza di tale destinazione e sempre che non siano locati, l'aliquota pari allo 0,1%, con potere dei comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di azzerarla. Dal 1° gennaio 2022 ci sarà l'esenzione totale per questi immobili;

- comma 752 – consente, per i terreni agricoli l'aliquota base pari allo 0,76%, con facoltà dei comuni di aumentarla fino all'1,06% o di azzerarla;

- comma 753 – prevede, per gli immobili ad uso produttivo rientranti nella categoria D, l'aliquota dello 0,86%, con facoltà dei comuni di aumentarla fino all'1,06% o ridurla fino allo 0,76% (quota spettante allo stato);

- commi da 754 a 756 – prevedono per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l' aliquota base pari allo 0,86%, con possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto:

- il comma 756 dell'art.1 della legge 27.12.2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto MEF;
- il comma 757 dell'art.1 della legge 27.12.2019, n. 160, prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa: la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- la Risoluzione 18 febbraio 2020, n.1/DF il Ministero delle Finanze ha chiarito che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Visti, inoltre:

- l'art.151, comma1, del D.Lgs: 18.08.2000, n. 267, dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; detto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2020;

- l'art.1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;

- l'art. 138, del decreto legge n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria;

-la legge di conversione n. 77 del predetto d.l. n. 34, comma 3 bis art. 106, con cui sono stati differiti i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020 e quelli previsti dall'art. 1, comma 767, della legge 27.12.2019, n.160 (le aliquote e i regolamenti hanno effetto dall'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 16 novembre 2020);

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU a decorrere dal corrente anno 2020;

Considerato , infine, le esigenze finanziarie per lanno 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui s'intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020 nelle seguenti misure:

Tipologia	Aliquota IMU 2019	Aliquota TASI 2019	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9 e relative pertinenze	0,4% - Detrazione annua € 200,00 -	0%	0,4% - Detrazione annua € 200,00 -
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP	0,9% - Detrazione annua € 200,00 -	0%	0,9% - Detrazione annua € 200,00 -
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%	0%	0%

Fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	0%	0%	0%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D	0,9%	0%	0,9%
Altri fabbricati generici	0,9%	0%	0,9%
Terreni diversi dalle aree edificabili	0,9%	0%	0,9%
Aree edificabili	0,9%	0%	0,9%

2) di demandare al Servizio Fiscalità Locale la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista e fatta propria la proposta;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Rilevato che sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/00, e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato, altresì, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le motivazioni in premessa richiamate e che qui s'intendono integralmente riportate.
2) Dare atto che la determinazione delle nuove aliquote ha efficacia dal 1° gennaio 2020 per quanto stabilito dai commi 739 a 783;
3) Demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente delibera nel Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VI SETTORE

Mauro Masullo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 39 del 13-07-2020 innanzi riportata, ad oggetto: **"Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020."**;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario
dott Michele Lastella

Il Vice Segretario
dott. Donatella Fuccia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate